

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
*Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità*  
*9<sup>a</sup> DIVISIONE – 2<sup>a</sup> SEZIONE*

**SCHEMA DI CONTRATTO DI ADESIONE**

**DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO REP. N. \_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_ PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO (SIMBOLO NATO F-76) PER I DEPOSITI DELLA M.M. (POL NAZIONALI/NATO) DI TARANTO, AUGUSTA E LA SPEZIA E/O PER IL RIFORNIMENTO DIRETTO ALLE UU.NN. NEI PORTI SEDI DEI DEPOSITI STESSI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE.**  
**CIG Z8C2977BFB - CIG DERIVATO \_\_\_\_\_**

***TRA***

Il Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità- Codice fiscale nr. 80238390589 (qui di seguito denominata ARMAEREO) rappresentata dal Dir. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

***E***

la Società \_\_\_\_\_ (partita IVA: \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ (qui di seguito denominata Ditta), rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come risulta da \_\_\_\_\_.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, io \_\_\_\_\_ in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione del presente Accordo.

***PREMESSO CHE***

- l'Amministrazione della Difesa, e per essa la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, ha espletato, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 18, c. 2 let. d) e c.7 del D.Lgs. 208/2011, al fine di aggiudicare la suddetta fornitura di combustibile navale distillato F-76 per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, Augusta e La Spezia e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei Porti sedi dei Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare mediante sottoscrizione di un accordo quadro della durata triennale
- che in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato, con l'operatore economico risultato aggiudicatario della suddetta procedura \_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_, il contratto di accordo quadro Rep. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 208/2011 e dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di combustibile navale distillato F-76 per i Depositi della M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, Augusta e La Spezia e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei Porti sedi dei Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare per l'importo complessivo di Euro 133.100.043,75 Iva ed Accise esenti;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto di adesione le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di accordo quadro;

- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operato economico controparte del presente atto;
- che sono stati acquisiti \_\_\_\_\_
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa,

## ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

### ***Art. 1 (Definizioni)***

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. **Accordo Quadro:** contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/16, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli contratti di adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
2. **Capitolato tecnico:** allegato alla lettera d'invito, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che la fornitura da acquisirsi in capo all'Amministrazione deve possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
3. **Contratto di adesione:** il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione della Stazione Appaltante in ordine al proprio fabbisogno, verrà eventualmente stipulato con l'aggiudicatario.
4. **Armaereo:** Stazione appaltante.
5. **Ditta:** Ditta fornitrice delle prestazioni.

### ***Art. 2 (Oggetto dell'Accordo Quadro)***

La Ditta si impegna per effetto del presente Contratto, nella più ampia e valida forma legale a fornire direttamente all'Amministrazione della Difesa, e per essa alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, alle condizioni di seguito indicate, combustibile navale distillato (gasolio a simbolo NATO F-76) di cui alla specifica tecnica MM PRF 1000A - Ed. Aprile 2015, per i Depositi della M.M. \_\_\_\_\_.

### ***Art. 3 (Condizioni esecutive)***

Il presente Contratto è regolato dall'Accordo Quadro rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 nonché, dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49,

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.P.R. n. 207/2010 (nella parte ancora in vigore) dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D. Lgs. n. 66/2010, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. n. 90/2010, dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.lgs. 15 novembre 2011, dal D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal D.M 07.03.2018, n. 49 e dalle Linee Guida dell'Anac in quanto compatibili ed applicabili.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente Contratto dovranno

corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- all'Accordo Quadro Rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- al presente Contratto;
- al Capitolato tecnico;

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, tra l'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine l'Accordo Quadro, il Contratto ed il Capitolato tecnico.

#### **Art. 4 (Durata)**

Il contratto avrà una durata di \_\_\_\_\_

#### **Art. 5 (Valore del Contratto di Adesione)**

La Ditta si obbliga ad eseguire la fornitura del prodotto di cui al presente contratto, sulla base del prezzo unitario, aggiornato secondo quanto di seguito indicato indicato per un importo massimo di E. \_\_\_\_\_

Il prezzo unitario, in Euro/TM, della fornitura sarà determinato in base alla media del valore dell'indice di riferimento Platts relativo al *Mediterranean cargoes FOB MED (Italy) GASOIL 0,1%*, quotazione standard mondiale del gasolio navale calcolata come indicato al punto \_\_ del Capitolato Tecnico, riferita al giorno relativo all'approntamento del prodotto ed al valore, fisso ed invariabile per tutta la durata del citato Accordo Quadro, relativo agli oneri accessori determinato dall'offerta presentata in sede di gara per ogni destinazione e tipo di consegna sottoindicati:

Destinazione	Oneri per consegna ai Depositi	Oneri per consegna alle UU.NN.
Taranto		
La Spezia		
Augusta		

Il prezzo unitario del combustibile navale da consegnare presso le suddette destinazioni è soggetto ad aggiornamento, per tenere conto delle variazioni intervenute sulla quotazione standard mondiale dei prodotti petroliferi pubblicati dal PLATTS European MARKETSCAN, dal giorno di riferimento dei prezzi di aggiudicazione al giorno di riferimento di ogni singola fornitura.

Il prezzo aggiornato di ogni consegna verrà calcolato in Euro/TM, secondo le regole e procedure stabilite al punto \_\_ del Capitolato Tecnico ed espresso alla seconda cifra decimale.

Il giorno di riferimento per il prezzo di ogni consegna è la data di approntamento del prodotto, comunicata con le modalità indicate al punto \_\_ del Capitolato.

#### **Art.6 (Luogo e termini di approntamento)**

Le forniture di combustibile navale destinato ai Depositi della Marina Militare di \_\_\_\_\_ dovranno essere approntate, presso il deposito della Ditta, a cura, rischio e spese della Ditta entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, nei modi dovuti, delle richieste di fornitura.

La Ditta può richiedere all'Ente Gestore che ha emesso l'ordine, di poter approntare il prodotto direttamente presso l'Ente destinatario ("approntamento a destino"). Qualora l'Ente Gestore confermi tale possibilità i termini dell'approntamento sono fissati in 30 (trenta) giorni lavorativi. Comunque, la consegna nei serbatoi dell'Ente destinatario del combustibile fornito dalla Ditta, potrà avvenire solo dopo favorevole collaudo.

L'approntamento del prodotto destinato alle UU.NN. dovrà avvenire, a destino, a mezzo bettolina o natante semovente della Ditta, in tempo utile per poter effettuare tutte le operazioni necessarie per la consegna del combustibile all'Unità Navale nel periodo indicato di sosta della stessa nel porto di destinazione.

La Ditta è tenuta a comunicare l'approntamento al collaudo del combustibile in provvista,

indicandone esattamente la località e la data, nei termini e con le modalità di cui al punto \_\_ del Capitolato tecnico. L'approntamento del prodotto non effettuato entro i termini fissati comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 21 del presente contratto.

La Ditta dovrà presentare il certificato di analisi (test report) relativo alla partita di prodotto in fornitura. Suddetto certificato dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità di cui all'Annesso n. 3 al Capitolato, sottoscritto dal rappresentante della Ditta o dal responsabile della assicurazione qualità (RAQ) della Ditta che dovrà certificare l'esito delle analisi chimiche del prodotto in fornitura e dovrà essere anticipato via fax e trasmesso congiuntamente per regolare posta ordinaria all'Ente Gestore.

La mancata presentazione e/o trasmissione della certificazione di cui sopra, o la presentazione del citato certificato di conformità in assenza del rappresentante della Ditta, sarà considerato mancato approntamento e saranno applicate le penalità di cui al successivo Articolo 21.

#### **Art.7 (Ente Gestore)**

Per i compiti meglio definiti nei singoli articoli del presente Contratto, opererà in qualità di Ente Gestore:

*DIREZIONE DI INTENDENZA MARINA MILITARE DI ROMA (MARINTENDENZA) Via  
dell'Acqua Traversa n. 151 - 00135 ROMA*

#### **Art.8 (Verifica)**

Il collaudo, che consisterà nell'accertamento della conformità del prodotto in fornitura ai requisiti richiesti, verrà effettuato, con le modalità riportate al punto \_\_ del Capitolato, da una Commissione di collaudo/Collaudatore, nominata/o dalla Direzione di Commissariato nella cui giurisdizione è ubicato il deposito, per il prodotto destinato ai Depositi della Marina Militare, o dal Comandante di Bordo per il prodotto destinato alle UU.NN..

Le modalità e la sede per l'effettuazione delle analisi e dei controlli prescritti sono stabiliti al punto \_\_ del Capitolato Tecnico.

La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta della D.A.A.A. e della F.A. e si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti dall'Amministrazione.

#### **Art.9 (Accettazione)**

L'accettazione o il rifiuto del prodotto collaudato è demandata al Direttore dell'Ente Gestore o suo delegato.

L'Ente Gestore comunicherà, a mezzo PEC alla Ditta e all'Ente destinatario l'accettazione o il rifiuto del materiale.

#### **Art.10 (Consegna)**

Qualora il prodotto oggetto del presente contratto sia approntato presso il deposito/raffineria della Ditta e debitamente collaudato ed accettato, esso dovrà essere consegnato all'Ente Destinatario entro il termine massimo di 20 giorni calendariali a decorrere dal primo giorno feriale successivo alla data di ricezione del PEC di accettazione, con le modalità previste nel punto \_\_ del Capitolato Tecnico.

Qualora approntato a destino, la consegna del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole collaudo ed accettazione.

Il prodotto ordinato per i Depositi della Marina Militare (Taranto, La Spezia, Augusta) sarà consegnato a mezzo nave cisterna.

#### **Art.11 (Tolleranza sui quantitativi da consegnare)**

Per ogni fornitura destinata ai Depositi è ammessa una tolleranza del +/- 5% sul quantitativo consegnato. Per ogni fornitura destinata alle UU.NN. è ammessa una tolleranza compresa tra il 10% in più ed il 20% in meno rispetto al quantitativo richiesto.

Gli accertamenti sulla quantità di combustibile approntato e consegnato avverranno con le modalità

descritte al punto \_\_ del Capitolato Tecnico.

**Art.12 (Cambio di destinazione)**

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di disporre in tempo utile che la consegna del prodotto sia eseguita presso Sedi e/o con modalità diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto, in sede di pagamento, degli eventuali maggiori oneri o delle economie verificatesi nelle spese di trasporto.

**Art.13 (Modifiche, aggiornamenti e varianti)**

E' facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche dei prodotti in fornitura.

Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate dagli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/12 nonché dall'articolo 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 14 (Assicurazione della Qualità)**

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 15 (Norme U.N.I.)**

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 16 (Subappalto)**

In relazione al subappalto per l'esecuzione dei contratti di adesione trovano applicazione le norme contenute negli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e nell'articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e pertanto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa autorizzazione in applicazione dell'articolo 105 del D.LGS 50 del 18 aprile 2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora autorizzato il subappalto, non potrà in alcun caso complessivamente superare la soglia dell'importo complessivo del contratto di adesione di cui all'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 105 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Posso essere oggetto di subappalto le attività espressamente indicate a pag. \_\_\_\_ dell'offerta della ditta (All: \_\_\_\_)

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dall'A.D., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Tutti gli eventuali oneri di nazionalizzazione per il prodotto fornito, avvalendosi di Ditte estere, saranno a carico della Ditta contraente.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

**Art. 17 (Causa di forza maggiore)**

Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 18 (Obbligo di riservatezza e sicurezza aree riservate)**

Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 19 (Garanzia)**

La Ditta garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, per un periodo di 90 giorni calendariali per i Depositi, e di 15 giorni per le UU.NN. a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto. Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi imputabili alla Ditta che alterano le caratteristiche del prodotto, la Ditta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, spese e rischio. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di produzione, ivi comprese le operazioni inerenti alla consegna del prodotto, ed a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti. Per la richiesta di interventi in garanzia l'Ente Gestore, a seguito della ricezione di celere comunicazione in tal senso da parte dell'Ente Destinatario, dovrà notificare per iscritto alla Ditta ogni difetto riscontrato entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la constatazione dei difetti/vizi e/o per l'eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Qualora non sia possibile la rimessa in efficienza sul posto, il prodotto oggetto della richiesta dell'intervento in garanzia, dovrà essere ritirato dalla Ditta, a sua cura, spese e rischio, entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato.

Il prodotto rilavorato o sostituito a seguito di una chiamata in garanzia dovrà essere riconsegnato entro 15 (quindici) giorni calendariali dal momento del suo ritiro. Su detto prodotto è applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.

Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sottoposto ad intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione al collaudo e consegna del prodotto medesimo.

**Art. 20 (Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione del Contratto)**

Le parti rinviavano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 21 (Inadempienze contrattuali e penalità)**

Ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale richiamato dall'articolo 216, comma 20 del Decreto Legislativo 18 aprile, n.50, in caso di mancato o ritardato assolvimento degli obblighi contrattuali, rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, saranno applicate le seguenti penalità:

*1) Penalità per mancata esecuzione (parziale o totale).*

Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere con esecuzione in danno o meno il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in danno o meno, comporta anche l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste. Relativamente ai ritardi contemplati nei successivi paragrafi, in caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al lotto, o sua frazione, raggiunta alla data di comunicazione mediante raccomandata A.R.

da parte della Ditta contraente dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dalla A.D., nell'atto di diffida ad adempiere. Detta penalità, comunque, non potrà essere superiore al 10% del valore della fornitura o sua frazione, oggetto di ritardo o risoluzione.

*2) Penalità per mancato approntamento.*

Qualora, a seguito della comunicazione di approntamento del prodotto da parte della Ditta, l'incaricato dell'A.D. non possa eseguire il campionamento e/o le operazioni di collaudo per cause comunque non dipendenti dall'A.D. ma dalla Ditta, detta impossibilità sarà considerata come mancato approntamento del prodotto.

In tal caso sarà applicata una penalità pari allo 0,2% del valore del quantitativo richiesto per ogni giorno calendariale, dalla data di contestazione dell'impossibilità per l'A.D. di eseguire il campionamento ed il collaudo, fino alla data di comunicazione da parte della Ditta del nuovo approntamento.

La Ditta sarà tenuta, oltre al pagamento delle eventuali penalità previste, a rimborsare all'A.D. tutte le spese di personale e di missione sostenute a fronte di detto nuovo campionamento e collaudo. A tal fine l'Ente Gestore con PEC provvederà a richiedere il versamento di quanto dovuto. Qualora la Ditta non vi provveda, dette somme saranno detratte dalla liquidazione finale del presente contratto. Per l'aggiornamento del prezzo del quantitativo di combustibile riapprontato non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali riduzioni.

*3) Penalità per ritardato approntamento.*

In caso di ritardato approntamento, la Ditta sarà assoggettata al pagamento della penale dello 0,2% sul valore dell'intero quantitativo ordinato, tenendo conto per l'aggiornamento del prezzo, di quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

In caso di approntamento a destino, per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto per la sua esecuzione, sarà applicata una penalità dello 0,2% sul valore del prodotto approntato in ritardo.

*4) Penalità per ritardata consegna.*

Per ogni giorno calendariale di ritardo, rispetto ai tempi previsti per la consegna del prodotto, la penale stabilita è pari allo 0,2% del valore del quantitativo fornito in ritardo tenuto conto della tolleranza prevista dall'Articolo 10.

Per consegne dirette alle UU.NN., qualora il quantitativo consegnato risulti inferiore a quello ordinato, tenuto conto della tolleranza del 20% in meno e non autorizzato con specifica variante a cura dell'Ente Gestore sarà applicata la penale del 5% sulla parte di prodotto non consegnato che eccede la suddetta percentuale.

*5) Penalità per mancata consegna alle UU.NN..*

Per i rifornimenti non effettuati alle UU.NN. sarà applicata una penalità del 5% sull'intero valore del prodotto richiesto e non consegnato.

*6) Penalità per interruzione della consegna.*

Qualora la Ditta interrompa la consegna del quantitativo del prodotto accettato, per il completamento della fornitura la Ditta dovrà procedere ad un nuovo approntamento per il quantitativo di combustibile non consegnato ed in tal caso saranno applicate le penali previste al precedente punto 2).

*7) Penalità per mancato intervento a seguito di difettosa consegna.*

Qualora il prodotto alla consegna risulti al ricevente non rispondente per i valori inerenti alla specifica contrattuale in vigore, la Ditta è tenuta ad espletare tutte le azioni per la rimessa a norma del prodotto entro i termini fissati dall'Articolo 29 del presente contratto, a partire dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione. Qualora la Ditta non vi provveda nei termini prescritti, l'A.D. potrà effettuare la rimessa a norma con proprio personale, mezzi e prodotti addebitandone le spese alla Ditta contraente, oltre all'applicazione delle relative penali di cui al presente articolo.

A tal fine, ad operazioni concluse, l' A.D. provvederà a richiedere il versamento di quanto dovuto secondo quanto riportato al punto 2).

8) Per ogni giorno di sosta dell' UU.NN. provocata da ritardo nei rifornimenti sarà applicata una penalità dello 0,2% sul valore del prodotto interessato al ritardo.

La somma di tutte le penalità previste, calcolate sull'importo definitivamente accertato, non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'intero importo contrattuale.

L'eventuale domanda di disapplicazione della penalità dovrà essere presentata - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della PEC con la quale l'A.D. avrà comunicato l'applicazione della penale medesima. Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione, appena possibile, dovrà essere indirizzata, per le decisioni di competenza, all'Ente Gestore, il quale provvederà ad inoltrarla, con le proprie osservazioni al Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - V.D.A. - 10<sup>a</sup> Divisione, e corredata da apposita relazione da parte dell'Ente Destinatario presso il quale si è verificato l'evento passibile di applicazione di penalità.

#### **Art. 22 (diritti di terzi)**

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

#### **Art. 23 (Clausola risolutiva espressa)**

Il presente contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato;
- interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta;
- violazione dell'articolo 2 del presente Contratto .

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'A.D. per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 21, nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La violazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 4, è considerata quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento a terzi verrà notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

La ditta è tenuta a rimborsare all'Amministrazione il maggiore onere contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge, a cagione dei fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

#### **Art. 24 (Recesso unilaterale del Contratto)**

Ai sensi degli articoli 109 del D.lgs 50/2016 e 107 D.P.R. 236/2012, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, così come convertito con legge n. 135/2012, l'A.D. ha diritto di recedere dal presente contratto, qualora parametri di sopravvenute Convenzioni stipulate dal Consip S.p.A., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli ivi previsti e la Ditta non consenta ad una modifica delle condizioni economiche.

La ditta dichiara sin da ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 25 (Documento unico di valutazione rischi da interferenze – D.U.V.R.I)**

La Ditta ed il datore di lavoro non hanno provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. avendo valutato, in relazione all'attività prevista nel presente contratto, l'assenza di rischi da interferenze.

#### **Art. 26 (Cauzione)**

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni previste in contratto, la Ditta, ai sensi dell'Articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche, dell'Articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha prestato, regolare cauzione di Euro \_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_ come risulta dalla fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ ed autenticata nelle firme dal dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_.

Detta cauzione sarà svincolata al termine di efficacia del presente contratto.

#### **Art. 27 (Pagamento)**

1) In considerazione della natura pubblica del contratto, le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D. , a condizione che la fornitura sia consegnata ed abbia superato le prescritte verifiche di conformità.

2) Ai fini del pagamento delle forniture rese, trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – e dall'articolo 30, comma 5, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui dal D.U.R.C. risulti permanere una inadempienza contributiva da parte della Ditta contraente, l'A.D. attiverà il procedimento previsto dal suddetto articolo 30 comma 5 del D.lgs. n.50/16, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi. Analogamente, a fronte di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute dalla Ditta al proprio personale trovano applicazione le norme contenute nel comma 6 del citato articolo 30 del D.lgs. n.50/16.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono programma derivante dall'articolo 42 della Legge n. 196/2009 (come modificata dal Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e dal Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93) e dell'articolo 6, commi da 10 a 16 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti.

#### **Art 28 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art 29 (Protocollo di legalità)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art 30 (Patto di integrità)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 31 (Tutela della salute, sicurezza ed ambiente)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 32 (Assicurazioni sociali)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 33 (Controversie)**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'art. \_\_\_\_ del contratto di accordo quadro rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_.

**Art. 34 (Domicilio legale)**

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

**Art. 35 (Variazione del domicilio e/o ragione sociale)**

Qualora nel corso di svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - ARMAEREO - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

**Art. 36 (Oneri fiscali e contrattuali)**

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il prodotto in approvvigionamento è esente dal pagamento dell'ACCISA in quanto destinato ai fini istituzionali dell'A.D. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovesse intervenire una modifica normativa all'esenzione di cui sopra, l'Amministrazione riconoscerà l'imposta dovuta.

Ai sensi degli artt. 8-8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, sono esenti IVA ed ACCISE.

**Art. 37 (Vincolo contrattuale)**

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà ARMAEREO se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Accordo.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me lo sottoscrivono.

**Art. 38 (Comunicazioni)**

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti concernente il presente contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle Parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere indirizzate alla D.A.A.A. rispettivamente:

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. [armaereo@postacert.difesa.it](mailto:armaereo@postacert.difesa.it)

1) 3° Reparto – Servizio Carbolubrificanti per gli aspetti tecnici del Contratto.

e-mail: [r3scl0@armaereo.difesa.it](mailto:r3scl0@armaereo.difesa.it)

2) Vice Direzione Amministrativa – 9<sup>a</sup>Divisione per gli aspetti legali e amministrativi del contratto.

e-mail: [vdad9s0@armaereo.difesa.it](mailto:vdad9s0@armaereo.difesa.it)

3) Vice Direzione Amministrativa – 10<sup>a</sup>Divisione per le liquidazioni e fatture.

e-mail: [vdad10s0@armaereo.difesa.it](mailto:vdad10s0@armaereo.difesa.it)

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. ....;
- Art. ....;

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero \_\_\_\_ pagine, di cui l'ultima è di numero \_\_\_\_ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE